

## **CONVENZIONE**

**tra i Comuni di CANZANO, TORANO NUOVO e CORTINO per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale**

L'anno 2019, il giorno ..... del mese di ....., tra il Comune di Canzano - C.F. 80004810679 - di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco Maria Marsilii, il Comune di Torano Nuovo, C.F. 00413580671 - di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco, Anna Ciammariconi ed il Comune di Cortino - C.F. 80004350676 - di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco Gabriele Minosse, si conviene e si stipula quanto segue.

### **PREMESSO**

- che l'art. 30 del TUEL Enti Locali D. Lgs. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'art. 98 co. 3 del TUEL Enti Locali D. Lgs. 267/2000 e l'art. 10 DPR 4 dicembre 1997 n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (ora Ministero dell'Interno), di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- che l'art. 10 co. 2 DPR 04 dicembre 997 n. 465 dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinando la

ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che i Comuni di Canzano, Torano Nuovo e Cortino, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario Comunale, e ciò nell'ambito di una politica di razionalizzazione ed economicità nella gestione delle funzioni degli Enti;
- che la volontà delle suddette Amministrazioni Comunali è stata espressa in appositi atti deliberativi dei rispettivi Consigli Comunali e richiamati come segue:

A) Comune di Canzano: deliberazione di Consiglio Comunale n. ...., esecutiva ai sensi di legge;

B) Comune di Torano Nuovo: deliberazione di Consiglio Comunale n. ...., esecutiva ai sensi di legge;

C) Comune di Cortino: deliberazione di Consiglio Comunale ...., esecutiva ai sensi di legge;

dichiarate immediatamente eseguibili ed allegate alla presente sotto le lettere A) B) e C);

- che con le citate deliberazioni, le singole Amministrazioni Comunali hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata, ai sensi degli artt. 30 e 98 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 1997, ed altresì approvato il presente schema di convenzione;

- che stante l'omogeneità delle funzioni e delle competenze dei Comuni in parola, la convenzione produrrà benefici sia di ordine economico che funzionale;
- che i Sindaci, autorizzati dalle suddette deliberazioni, intervengono per stipulare il seguente atto

tanto premesso, le parti come sopra costituite,

**convengono**

e stipulano quanto segue:

**Art. 1 – Premessa** - Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che per “Agenzia” si intende il Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 98 del D.Lgs n. 267/2000 e al D.P.R. n. 465/997.

**Art. 2 – Oggetto e fine** - I Comuni di Canzano, Torano Nuovo e Cortino dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente convengono con la presente, l'Ufficio di Segretario comunale dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi. La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e di servirsi dell'opera di un solo Segretario il quale, nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria, esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci.

**Art. 3 – Comune capo convenzione e nomina del Segretario** - I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa e contabile

derivanti dalla presente Convenzione al Comune di Canzano, che assume il ruolo di Comune “capo-convenzione” per la gestione del servizio dell’Ufficio di segreteria convenzionato.

2 - Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco del Comune capo convenzione, cui compete anche la revoca, a norma dell’art. 99 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, nel rispetto della normativa vigente e delle deliberazioni del Ministero dell’Interno, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con l’intesa che l’atto sarà assunto dal Sindaco del Comune capo-convenzione, sentiti gli altri Sindaci. Salvo quanto disposto nell’atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell’Agenzia Segretari, ora Ministero dell’Interno, si osserveranno in materia, pertanto, le disposizioni di cui agli atti deliberativi emanati dalla suddetta Agenzia, in materia di convenzioni di Segreteria.

3 - Il Sindaco del Comune capo-convenzione è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, in accordo con i Sindaci degli altri Comuni, per i provvedimenti riguardanti:

- a) erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale;
- b) richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;
- c) autorizzazione al Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l’esercizio di attività.

**Art. 4 – Operatività della convenzione** - La presente convenzione, con tutte le pattuizioni in essa contenute, sarà vincolante, per le Amministrazioni sottoscriventi, dalla data di sottoscrizione della stessa da parte dei rispettivi Sindaci. La costituzione della sede convenzionata si formalizza dalla data di

presa di servizio del Segretario titolare.

**Art. 5 – Disciplina del servizio** - Il Segretario Comunale è funzionario pubblico, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, in rapporto funzionale con i sindaci dei Comuni di Canzano, Torano Nuovo e Cortino. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.

2 - Il servizio di Segreteria convenzionato è disciplinato nel modo che segue: il Segretario presterà servizio in ciascun Comune, secondo quanto previsto nella presente convenzione, in ragione della percentuale di convenzione, avuto riguardo a quanto stabilito al successivo art. 6, ossia in misura pari a 18 ore (50%) per il Comune di Canzano, per 12 ore (33,33%) per il Comune di Torano Nuovo e per 6 ore (16,67%) per il Comune di Cortino e nel rispetto dell'orario fissato dalle norme sullo stato giuridico dei Segretari Comunali; il Segretario presterà servizio nei Comuni convenzionati, tenuto conto dei rientri pomeridiani, distribuendo il proprio orario su cinque giorni settimanali; il Segretario assicurerà la propria presenza comunque in relazione alle esigenze di servizio degli Enti convenzionati. Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale saranno articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento degli apparati burocratici di ciascun ente, tenuto conto delle dimensioni e della complessità delle problematiche degli stessi.

3 - I Sindaci cureranno che non si verifichino situazioni che richiedano prestazioni concomitanti del Segretario e, se intervengono, le risolveranno per tempo; in caso contrario, il Segretario presterà la propria opera nel

rispetto delle priorità degli atti comunicategli.

**Art. 6 – Rapporti finanziari e trattamento economico** – I Comuni convenzionati concorreranno alla spesa per il pagamento al Segretario comunale dei compensi aventi natura ordinaria, comprese indennità ed oneri riflessi, in misura proporzionale alle percentuali con la presente convenzione stabilite, come sotto precisate. Il Comune di Canzano - capo convenzione - provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero della quota-parte a carico dei Comuni convenzionati di Torano Nuovo e Cortino con cadenza trimestrale e, comunque, entro trenta giorni dalla richiesta.

2 - La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale graverà su ciascun Comune nelle seguenti porzioni dell'intero:

- Comune di Canzano, in ragione del 50%;
- Comune di Torano Nuovo in ragione del 33,33%;
- Comune di Cortino, in ragione del 16,67%;

3 - Al Segretario Comunale titolare della sede convenzionata spetterà il trattamento economico previsto dalle leggi e dalle disposizioni in materia e dal C.C.N.L. di riferimento, in ragione della fascia professionale di appartenenza e di classificazione della sede convenzionata.

4 - Al Segretario spetterà altresì il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi, in via eccezionale, per ragioni di servizio e al di fuori dei giorni prestabiliti, dal Comune capo convezione al Comune convenzionato; tale spesa viene ripartita tra i Comuni convenzionati in base alle quote di cui al comma 2 del presente articolo; ai sensi del Decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17.05.2011 il

rimborso spese è da computarsi con un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, come altresì previsto nella nota della Ragioneria Generale dello Stato n. prot. 54055 del 21 aprile 2011 e come inoltre riportato nel Parere Aran prot. n. 1595 del 22 febbraio 2016.

5 - Per il trasferimento da una sede all'altra il Segretario viene autorizzato, con la presente convenzione, ad avvalersi del proprio mezzo di trasporto, stante la carenza di collegamenti e trasporti pubblici operanti tra i tre Comuni.

6 - Le spese per eventuali prestazioni di carattere straordinario o per incarichi particolari o fuori dalla sede e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, ed i relativi oneri riflessi, saranno poste a carico del Comune che le ha autorizzate o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state rese. Le spese relative alla partecipazione da parte del Segretario ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, faranno carico al Comune capo-convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le spese in percentuale. Lo stesso criterio dovrà essere seguito anche nel caso di missioni effettuate dal Segretario convenzionato per conto dei tre Enti.

7 - Alla liquidazione delle spese di natura non convenzionata, così come alla liquidazione di eventuali diritti di rogito, provvederà ciascun Comune, nelle forme di legge; in tal caso, sarà cura del Comune interessato portare ciò a conoscenza degli altri, al fine di evitare duplicazioni o per accertare il rispetto dei limiti imposti dalla legge.

8 - Al Segretario Comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale

denominato “retribuzione di risultato”, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e previa valutazione, tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il compenso è determinato e liquidato separatamente dalle amministrazioni convenzionate in un importo non superiore al 10% (dieci per cento) totale del monte salari dell’anno di riferimento, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa (art. 42 CCNL 16 maggio 2006).

**Art. 7 - Forme di consultazione** - Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati, se necessarie, potranno essere costituite da incontri periodici, da tenersi all’occorrenza tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale e proficua esecuzione della presente convenzione.

**Art. 8 - Durata e cause di scioglimento** - La presente convenzione avrà durata fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco capo-convenzione, a decorrere dalla presa servizio del segretario titolare, salvo proroga da adottarsi prima della scadenza con deliberazioni consiliari degli Enti convenzionati.

2 - Essa potrà essere comunque sciolta in qualsiasi momento per una delle seguenti cause:

- a) Scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- b) Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottarsi con atto deliberativo consiliare che dovrà essere trasmesso agli altri Enti.

In entrambi i casi, i provvedimenti acquisteranno efficacia dalla data della relativa presa d'atto da parte dell'ex Agenzia autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

3 - In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte di un Comune, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il Segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo o sede della convenzione.

**Art. 9 - Norme finali** - 1 - Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, trovano comunque applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. 2 - La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, sarà inviata dai Comuni convenzionati, in copia autentica, al Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale dell'Abruzzo, per i provvedimenti di competenza.

La presente convenzione è redatta in triplice originale, una per ognuna delle parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto

**COMUNE di CANZANO**

**Il Sindaco *Maria Marsili* .....**

**COMUNE di TORANO NUOVO**

**Il Sindaco *Anna Ciammariconi* .....**

**COMUNE di CORTINO**

**Il Sindaco *Gabriele Minosse* .....**